

Codice A1816B

D.D. 1 giugno 2021, n. 1522

P.I. 6743 - Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica con asportazione materiale litoide sul fiume Tanaro nel Comune di Ormea (CN) - Richiedente: Comune di Ormea -



ATTO DD 1522/A1816B/2021

DEL 01/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6743 – Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica con asportazione materiale litoide sul fiume Tanaro nel Comune di Ormea (CN) – Richiedente: Comune di Ormea –

Nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 il territorio del Comune di Ormea è stato colpito da un eccezionale evento meteorologico che ha determinato l'erosione del fiume Tanaro in più tratti e generato ingenti depositi di materiale litoide con innalzamento del fondo alveo e la formazione di barre ghiaiose all'interno dell'alveo inciso.

In data 19/05/2021 con nota prot. n. 23684/A1816B il Comune di Ormea, con sede legale in Via Teco, 1 – 12078 Ormea (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica con asportazione materiale litoide sul fiume Tanaro (a monte della loc. Cantarana) nel Comune di Ormea (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Geom. Fabio Locci (Tecnico Comunale), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e consistente in:

- ricalibratura delle sezioni d'alveo per un tratto di circa 325,00 m (ricompreso tra i lotti censiti al C.T. al Fog. 120 nn. 265 e 288 a monte e Fog. 121 nn. 514 e 454 a valle);
- movimentazione di circa 183,00 mc di materiale litoide presente in alveo e sistemazione ad imbottimento della sponda dx (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 120 nn. 309, 310 e 311);
- asportazione di 8267,00 mc di materiale litoide.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza Commissariale 5/A.18.000/710 del 21/01/2021 *“gli interventi [omissis] per il ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, da eseguirsi nei territori danneggiati,*

possono essere realizzati secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n.710/2020“;

che ai sensi dell'art. 2 della medesima O.C. “la compensazione è ammessa per i lavori che riguardano la sistemazione dei tronchi fluviali nei quali si effettua la asportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale, valutato secondo quanto disposto all'art. 3, forma oggetto di compensazione con la prestazione dell'appaltatore” e che per tali interventi “si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione, fermi restando i provvedimenti di competenza dell'autorità idraulica competente”;

e che il canone demaniale assunto in progetto corrisponde a quelli vigenti di cui alla D.G.R. 09/02/2015 n. 21-1004;

si ritiene che per i lavori in questione non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Con nota prot. n. 25332/A1816B del 27/05/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 13/05/2021.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n.710 del 09/11/2020;
- l'Ordinanza Commissariale 5/A.18.000/710 del 21/01/202

- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ormea n. 58 del 13/05/2021;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Ormea, con sede legale in Via Teco, 1 – 12078 Ormea, ad eseguire i lavori di sistemazione idraulica con asportazione materiale litoide sul fiume Tanaro (a monte della loc. Cantarana) nel Comune di Ormea (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione di lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n.710 del 09/11/2020, il RUP dovrà trasmettere a questo Settore apposita attestazione sulla volumetria di materiale litoide estratto;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della

L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe